



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE I CRITERI, LE
MODALITA' DI
PROGRAMMAZIONE E DI
INTERVENTO IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 27/12/1995 ed integrato e modificato con successivi atti n. 86 del 13.11.1999, n. 52 del 27.07.2001, n. 72 del 28/10/2002, n. 53 del 30/09/2003, n. 54 del 27/09/2004, n. 52 del 21/09/2010, n. 25 del 28/06/2012, n. 35 del 27/09/2013, n. 74 del 20/12/2014, n.4 del 28/02/2017 e n. 29 del 30/04/2021.

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

- Capo I° -

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale intende disciplinare, nell'ambito del Diritto allo Studio e secondo le modalità stabilite dalle leggi nazionali e regionali, i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- **Servizio di trasporto scolastico;**
- **Servizio di refezione scolastica;**
- **interventi di sostegno economico per il diritto allo studio.**

- Capo II° -

ART. 2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto può avvenire sia con i mezzi del Comune, sia avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea pubblici o privati, sia con ricorso di noleggio a mezzi privati in possesso dei requisiti secondo il programma annuale predisposto dall'Amministrazione.
4. Per le località non raggiunte dal servizio Comunale, l'Amministrazione potrà prevedere facilitazioni ed agevolazioni di viaggi sui mezzi di linea.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda sugli appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Comunale entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
La domanda per l'attivazione del servizio deve essere presentata dai genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta salva la possibilità di chiedere l'iscrizione al servizio, nei termini suddetti, anche negli anni successivi del medesimo ciclo per sopravvenute necessità.
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio purché non comportino sostanziali modifiche agli orari ed itinerari stabiliti.
Gli utenti che già usufruiscono del servizio, dovranno comunicare, entro i termini stabiliti per le iscrizioni, eventuali rinunce ovvero eventuali variazioni di indirizzo. Oltre il termine suddetto si intendono confermati sia la richiesta del servizio che i dati già comunicati.
2. I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, la clausola di accettazione di eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata del ciclo scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all'ufficio Comunale e che avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
4. I percorsi verranno stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute, dalle determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche in conformità delle disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione o delle disponibilità di mezzi acquisiti a seguito di appalto.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune frequentanti le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le scuole e gli istituti del territorio comunale, pubbliche o gestite da istituti privati, che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato. In tale ultimo caso il servizio di trasporto scolastico viene erogato in misura equivalente a quello fornito agli alunni della scuola pubblica.
2. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro e richiede alle scuole gestite da enti o istituti privati, che intendono avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto sociale e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.
3. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi, ubicate fuori dai confini del territorio comunale, previo accordo fra le amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e le economicità del servizio.
4. Potranno altresì usufruire del servizio gli alunni non residenti nel territorio comunale, ma iscritti presso le scuole di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Non hanno diritto al servizio gli alunni residenti nell'area urbana del capoluogo come delimitata ai sensi del Codice della Strada (allegato A) al presente regolamento). Saranno valutate dalla Giunta Comunale particolari esigenze riferite a situazioni debitamente documentate.
6. Nel caso di fermate in zone non corrispondenti al luogo di abitazione dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e se richiesto con carattere di continuità fin dal momento dell'iscrizione.
7. Gli alunni potranno essere trasportati ad una fermata diversa da quella richiesta al momento dell'iscrizione al servizio solo occasionalmente e su richiesta scritta da consegnare a cura del genitore o altro familiare direttamente all'autista, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e sempre che tale variazione non comporti disagio o modifica sostanziale di percorso.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

Gli alunni devono essere consegnati, alle fermate, dal personale addetto, a persone adulte delegate di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio.

In assenza di queste verranno trattenuti sullo scuolabus fino alla fine del percorso e successivamente saranno trattenuti in custodia in locali appositamente individuati sotto la sorveglianza dell'autista o degli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in attesa che il genitore, opportunamente avvertito, venga a riprendere il proprio figlio.

Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre volte, potrà essere sospeso il servizio di trasporto per l'utente in questione e verrà fatta specifica segnalazione all'autorità di Pubblica sicurezza.

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe e per i servizi a domanda individuale.

La quota di compartecipazione è corrisposta in due rate annuali: periodo SETTEMBRE/DICEMBRE e periodo GENNAIO/GIUGNO, da pagarsi entro la scadenza indicata sull'apposito bollettino inviato dall'Ufficio Comunale.

La quota di compartecipazione può essere modificata nel corso dell'anno con delibera della Giunta Comunale, in riferimento alle sole variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di invio della medesima. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora, in misura pari al tasso vigente dell'interesse legale, sulla somma complessiva del debito che sarà riscosso coattivamente secondo le procedure di cui al R.D.

14/04/1910 n. 639.

ART. 6 ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la sola scuola infanzia e per gli alunni portatori di handicap tramite:
 - personale comunale in servizio presso le scuole, in qualità di operatore addetto ai servizi scolastici;
 - personale a convenzione;
 - eventuali obbiettori di coscienza assegnati al Comune dal Ministero della Difesa per il servizio civile;

ART. 7 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05/02/1995 "Legge Quadro per l'assistenza. L'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nelle seguenti modalità:
 - Tramite mezzi comunali quali scuolabus o automobili;
 - Tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale di cui al successivo art. 17;
 - Tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.
2. L'Amministrazione comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati al comma 1 dell'art. 6.

ART. 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Durante lo spostamento gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - Richiamo verbale;
 - Ammonizione scritta;
 - Radiazione dal servizio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

4. La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di prolungate ed ingiustificate assenze, l'ufficio provvede alla cancellazione degli utenti del servizio, previa comunicazione scritta all'utente stesso, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di attesa.

- Capo III° -

ART. 9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

La presente normativa definisce le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonché i casi di esonero dalla contribuzione per gli alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio di refezione scolastica e per i bambini iscritti al nido d'infanzia comunale.

ART. 10 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Comunale entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere presentata dai genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta salva la possibilità di chiedere l'iscrizione al servizio, nei termini previsti, anche negli anni successivi del medesimo ciclo.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata del ciclo scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all'ufficio Comunale.

Quanto sopra si applica anche alla richiesta di modifica del menù presentata per motivi etico religiosi mentre in caso di dieta particolare per motivi di salute, resta necessario il certificato medico che dovrà essere presentato ogni anno, prima dell'inizio del servizio.

ART. 11 DESTINATARI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. I destinatari del servizio di refezione scolastica sono i bambini iscritti al nido d'infanzia comunale e gli alunni italiani, stranieri ed extracomunitari frequentanti le scuole e gli istituti ubicati nel territorio comunale di ogni ordine e grado, pubbliche o gestite da istituti privati non aventi finalità di lucro, che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato e che abbiano programmato, d'intesa con il comune e con le autorità scolastiche territoriali, il proseguimento delle attività scolastiche ed educative in orario pomeridiano
2. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro richiedendo alle scuole gestite da enti o istituti privati, che intendono avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto sociale e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.
3. Possono usufruire del servizio di refezione scolastica anche i soggetti di seguito elencati: personale educativo ed ausiliario in servizio presso il nido d'infanzia comunale al momento della somministrazione dei pasti e gli insegnanti e il personale ATA delle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale o gestite da enti o istituti privati di cui al precedente comma 1, in servizio al momento della somministrazione dei pasti, con funzioni di vigilanza educativa.

ART. 12 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:
 - Gestione diretta
 - In appaltoIn caso di appalto verrà predisposto un capitolato speciale al quale la Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi.
2. Le tabelle dietetiche e i menù, predisposti dagli organi competenti, sono annualmente affissi ai refettori e devono essere rigorosamente rispettati.
3. I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per garantire la rotazione del menù stesso e l'impiego della verdura e della frutta di stagione.
4. I pasti dovranno essere preparati non prima di trenta minuti dalla loro somministrazione e distribuiti a mezzo di contenitori multiporzionali termici.
5. Sono tenuti rapporti continui con gli uffici competenti della U.S.L. di riferimento per gli opportuni controlli sul servizio.

ART. 13 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. I genitori dei bambini iscritti al nido d'infanzia comunale e degli alunni frequentanti le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado che volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota unica di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Tale quota di contribuzione sarà materialmente pagata mediante l'invio di bollettino di c.c.p. al termine di ogni mese di utilizzo della mensa.
2. Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica possono essere variate nel corso dell'anno con delibera della Giunta Comunale, esclusivamente in riferimento alla variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

ART. 14 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Nei refettori durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

ART. 15 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire una commissione mensa il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.
Detta Commissione , pensata come organo di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, avrà finalità di verifica sull'andamento complessivo del servizio e di impulso di miglioramento.

- Capo IV° -

ART. 16 soppresso

ART. 17
**CONCESSIONE AGEVOLAZIONI SUL COSTO DI CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO**

La Giunta Comunale nel determinare le quote di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio di trasporto scolastico e refezione determinerà l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per ottenere le agevolazioni sul pagamento delle suddette quote.

Si precisa che le agevolazioni ai servizi di cui al presente articolo sono riservate agli alunni RESIDENTI NEL COMUNE DI GIAIOLE IN CHIANTI e ISCRITTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI GIAIOLE IN CHIANTI, salvo eventuali accordi istituiti o da istituire con altri Comuni.

ART. 18 SCUOLE PRIMARIE

L'amministrazione provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Primarie sulla base degli elenchi forniti dalla Direzione del competente Istituto scolastico comprensivo.

ART. 19 SCUOLE PRIMARIE , SECONDARIE DI PRIMO e SECONDO GRADO

Per quanto concerne i contributi per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si applicano le norme e le modalità stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento.

Possono accedere ai suddetti contributi i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risulti pari o inferiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle direttive Regionali e Provinciali, presentando apposita richiesta corredata della documentazione attestante l'importo ISEE relativo al proprio nucleo familiare. Per la determinazione del contributo da corrispondere si farà riferimento alle tariffe massime indicate dal Ministero dell'Istruzione per le diverse scuole e classi.

Resta nella facoltà della Giunta Comunale, tenuto conto del numero delle domande e dell'importo da distribuire, procedere ad integrare con fondi propri di Bilancio l'importo totale da assegnare o ridurre proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun avente diritto al fine di rimanere all'interno del Contributo Assegnato.

La liquidazione del contributo è comunque subordinata all'esito favorevole dei controlli sui dati autocertificati sull'ISEE e sulle dichiarazioni presentate.

ART. 20 soppresso

ART. 21 EROGAZIONE DEI SUSSIDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. L'Amministrazione Comunale fornisce mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di Circolo e di Istituto nonché di attrezzature e materiale didattico di uso collettivi, sulla base di richiesta scritta e documentata inoltrata dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché dalla Presidenza di scuole gestite da istituti privati non a scopo di lucro ed operanti sul territorio comunale.
2. Le richieste di sussidio devono pervenire all'Ufficio del Comune entro il 20 settembre di ogni anno, per l'anno scolastico a venire, come previsto dal regolamento contributi.

3. Tali sussidi verranno erogati, nel limite della cifra stabilita nell'atto deliberativo quale parziale rimborso spese, solo sulla base di fatture o di altri documenti certificativi di spesa, che dovranno essere visti dall'Ufficio Comunale, al fine di accertare la corrispondenza fra contributo da erogare e le spese sostenute.

ART. 22 **soppresso**

ART. 23 **soppresso**

ART. 24 RINVIO ALLE NORME GENERALI – ABROGAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia .
2. In caso di modifica od abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il presente regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.
3. I Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi per la Popolazione e Affari Generali possono emanare disposizioni meramente integrative ed attuative delle norme del presente regolamento, senza che ciò costituisca modifica dello stesso.
4. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente provvedimento del Comune in materia.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.
2. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
3. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione dell'utenza, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia

(ALLEGATO A)

**Aree Urbane del Comune
di Gaiole in Chianti
Gaiole in Chianti**

